



COMUNE DI ALTO - PROV. DI CUNEO

Via Roma, 1 - 12070 ALTO (CN)

Cod. Fisc./P.I. 00399150044

Tel: 0174/391821

E-MAIL : alto@ruparpiemonte.it

PEC : alto@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 6/2026

Alto, 07/05/2026

OGGETTO	SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISITCA DENOMINATA “6^ GRAN FONDO EL DIABLO” IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 10 MAGGIO 2026.
----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE per il giorno **10 maggio 2026** è in programma la gara “6^ Gran Fondo El Diablo” organizzata da A.S.D. G.S. Loabikers di Loano (SV);

VISTO il programma della manifestazione ciclistica sopra indicata allegato e parte integrante del presente Provvedimento;

RICHIAMATO il nulla osta allo svolgimento della gara rilasciato dalla Provincia di Cuneo, Prot. n. 24573 in data 04/05/2026, acclarato al prot. n. 0001803 del 05/05/2026, agli atti;

RICHIAMATO il Provvedimento della Prefettura U.T.G. di Cuneo prot. 0028614 del 06/05/2026, acclarato al Protocollo di questo Ente al n. 0001865 in data 07/05/2026, con il quale si ordina “*la sospensione della circolazione, il giorno 10 maggio 2026, trenta minuti dal passaggio della corsa fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica”, in entrambi i sensi di marcia, lungo il percorso della competizione sopraindicata e per la parte di competenza di questa provincia, come riprodotto nell’allegata cronotabella che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento*” ed inoltre ordina “*durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:*

- *È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto stradale interessato dal percorso di gara;*
- *È fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;*
- *È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;*
- *È fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.”*

VISTI agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 ed il D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e ss.mm. e ii.;

RICHIAMATA in particolare la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/9689/20/116/1/1 del 29.09.2020 la quale precisa che il Prefetto e il Sindaco devono emettere un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbane; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell’art 7 comma 1, del Codice della Strada;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 13.04.2019 ad oggetto “Delimitazione del Centro Abitato - Art. 4 D.L. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada.”;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, apposito provvedimento di sospensione del traffico veicolare nel centro abitato di Alto interessato dalla gara ciclistica in oggetto indicata ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, al fine di raccordarsi con il sopra citato Provvedimento della Prefettura U.T.G. di Cuneo prot. 0028614 del 06/05/2026, acclarato al Protocollo di questo Ente al n. 0001865 in data 07/05/2026;

VISTO l’art. 50 del TUEL D.lgs 267/2000

ORDINA

La SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE di qualsiasi veicolo, in entrambi i sensi di marcia, per tutto il percorso interessante il territorio di Alto, della gara ciclistica denominata “6^ Gran Fondo El Diablo”, in programma il giorno 10 maggio 2026, con interessamento viabilità e passaggio in questo Comune nell’orario riprodotto nell’allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento, durante il transito dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, in raccordo con il Provvedimento della Prefettura U.T.G. di Cuneo prot. 0028614 del 06/05/2026, acclarato al Protocollo di questo Ente al n. 0001865 in data 07/05/2026, citato in premessa e qui integralmente richiamato.

Nel tratto interessato dal presente Provvedimento l’Organizzazione deve provvedere alla previsione di itinerari alternativi su cui potere deviare il traffico delle strade interessate dalla sospensione.

L’Organizzazione e gli Agenti incaricati dei servizi di Polizia Stradale dovranno accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l’esistenza di situazioni di pericolo tali da sconsigliare l’effettuazione della manifestazione.

Nel tratto interessato dal presente Provvedimento l’Organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio, posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione, che deve interessare entrambi i sensi di marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’Organizzazione e dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto di tutte le prescrizioni imposte.

La carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature, gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada e deve essere opportunamente segnalata a cura del personale dell’Organizzazione munito di idonei segni di riconoscimento.

Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

L’organizzazione predispone un idoneo servizio di vigilanza sul tracciato di gara e adotta, di concerto con gli Organi di Polizia, le più idonee misure atte a garantire le maggiori condizioni di sicurezza, ivi compresa una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

Il presente provvedimento, che è valido per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute o incolumità pubblici o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolato.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso.

Entro lo stesso termine, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del C.d.S., può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice.

ORDINA ALTRESÌ

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e affisso per estratto in prossimità dei siti interessati dalla manifestazione.

Il presente provvedimento deve essere inviato alla Prefettura-UTG di Cuneo, alla Prefettura-UTG di Savona, alla Questura di Cuneo, al Comando Carabinieri Stazione di Ormea, alla Provincia di Cuneo ed all'Associazione Sportiva G.S. Loabikers di Loano.

Dalla Residenza Municipale, Alto li 07/05/2026



Il Sindaco,
Dr. De Andreis Mauro: